

STATUTO
CENTRO STUDI, RICERCHE INNOVATIVE ELDER RESEARCH
in sigla IER

Premessa

In previsione di costituire in futuro un'associazione ETS, lo statuto di IER è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 117 del 2017, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.

Il presente Statuto ha validità immediata.

Art. 1 – Denominazione - Durata

L'Associazione **Centro Studi e Ricerche Innovative Elder Research** ha durata illimitata.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in San Paolo d'Argon (BG), in Via Francesco Baracca n. 28. Le variazioni all'interno del comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e possono essere decise dal solo organo amministrativo.

Art. 3 – Finalità ed Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo culturale, scientifico, sociale e sanitario mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata di seguito nel presente statuto sociale.

Le attività dell'Associazione sono:

1. Art. 5 Dlgs 117/2017 lett. h): “**ricerca scientifica di particolare interesse sociale**” (L.53/2003 art 2 comma I: “miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari”),
2. Art. 5 Dlgs 117/2017 lett. i) “**organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 Dlgs 117,
3. Art.5 Dlgs 117/2017 lett. d) “**attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**”,

che si declineranno come segue:

A) lo studio, la ricerca, la promozione e la diffusione delle conoscenze nel campo culturale, scientifico, sociale e sanitario, particolare attenzione sarà dedicata allo studio e validazione di terapie, modelli e metodi non farmacologici nella cura della persona. Elaborazione linee guida e protocolli di applicazione delle Terapie non farmacologiche a livello nazionale e internazionale;

B) il raccordo con Autorità, Enti preposti ed altre realtà che operano per gli stessi scopi, a qualsiasi livello, onde creare collegamenti finalizzati alla migliore realizzazione dello scopo sociale;

C) lo svolgimento, presso le Pubbliche Amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, di compiti e funzioni di consulenza ed attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi nei settori di cui al punto A);



D) la costituzione di qualificati gruppi scientifici di ricerca e progettazione intorno a progetti nel campo dei settori di cui al punto A);

E) la raccolta ed il costante aggiornamento di documentazione, dati e informazioni, anche mediante l'ausilio di esperti, finalizzati a studi, sperimentazioni e progetti nei settori di cui al punto A).

F) stesura, compilazione, pubblicazione, stampa, diffusione e distribuzione di fatti, notizie culturali e studi e ricerche in relazione alle materie sopra specificate;

G) la promozione e l'organizzazione autonoma o in collaborazione con altre Associazioni, Enti, ed Istituzioni, di manifestazioni culturali, convegni, seminari, ed altre iniziative divulgative, per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei risultati ottenuti nelle ricerche e le modalità per perseguirli nel modo corretto.

H) Progetti formativi o formazione di operatori di cura formali e informali sulle Terapie non farmacologiche nella cura di persone con fragilità al fine di migliorarne la qualità di vita;

I) Informazione pubblica sulle Terapie non farmacologiche come strumento di cura.

J) Progetti di riqualificazione di ambienti di cura per la creazione di spazi terapeutici, progetti di creazione di nuclei Alzheimer e di strutture o servizi per la cura in ambito sociosanitario o sanitario.

Dette attività dovranno comunque essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano pro tempore l'esercizio.

In ogni caso l'Associazione, potrà svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso:

- partecipazione a bandi di finanziamento e gare d'appalto pubbliche, nazionali e internazionali;
- partecipazione, a qualsiasi titolo, ad iniziative di ricerca e sviluppo scientifico-culturale nei settori di cui al punto 1.A);
- la ricerca di sponsor per il finanziamento delle attività principali e attività di Fundraising.

4. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 Dlgs 117/2017.


Le predette attività istituzionali potranno essere offerte, oltre a privati cittadini, anche ad ASL, ATS, Aziende Ospedaliere, Cliniche, Case di Cura, Centri di Recupero e Riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Residenze Sanitarie per Disagiati Psichici, Centri Diurni, Comunità di diverso genere, Centri di accoglienza e altri enti con finalità sociosanitarie e sanitarie similari.

L'ASSOCIAZIONE INNOVATIVE ELDER RESEARCH - in sigla IER può stipulare contratti e convenzioni, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili, contrarre mutui e accantonare riserve.

All'Associazione è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrativa delle stesse, sempre e comunque nei limiti di cui all'art. 6 Dlgs 117/2017.

Per il raggiungimento degli scopi istitutivi l'Associazione può allacciare rapporti con Enti, Associazioni, Università, Società Scientifiche e altre Istituzioni nazionali e internazionali i cui interessi siano con essi convergenti.

Art. 4 - Patrimonio e entrate dell'associazione



Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

L'ammissione del nuovo associato è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta, presentata dall'interessato e dietro pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione dell'importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale di termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Avverso al diniego motivato o immotivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può far ricorso all'Assemblea dei soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Chiunque partecipi alla Associazione, in presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa, per il suo comportamento, o allorché manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi, può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata e non oltre 3 mesi dal ricorso, la decisione è inappellabile.

La qualità di Socio si perde per decesso, esclusione o recesso. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.

Ogni Socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione senza oneri, fermo restando che l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo che provvede a darne comunicazione all'interessato e in modo particolare in presenza di incarichi presi o oneri assunti nei confronti dell'Associazione.

In nessun caso l'Associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

Art. 6 – Volontari

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'G. P. M.', written over a horizontal line.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione; dei redditi derivanti dal suo patrimonio; degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività; eventuali contributi o donazioni di Enti, Associazioni, Società pubbliche o private e da privati cittadini.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa annuale. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 5 – Soci dell'Associazione

Sono soci della Associazione:

- i soci fondatori;
- i soci;
- i benemeriti.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.


L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.



Ai sensi dell'art. 17 Dlgs 117/2017, l'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Il volontario è una persona che per sua libera scelta mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro nemmeno indiretto ed esclusivamente con fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario, le spese effettivamente sostenute purché non superino i parametri previsti dalla normativa pro tempore vigente (art.17 comma 4 del Dlgs e successivi) possono essere rimborsate a fronte di una autocertificazione sempre che rispondano alle tipologie di spese deliberate dall'organo competente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non è considerato tale il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari sono iscritti nell'apposito Registro volontari dell'Associazione.

In ottemperanza all'art.18 Dlgs 117/2017, l'Associazione è obbligata ad assicurare i volontari contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 - Organi della Associazione

Sono organi della associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, se nominato.


L'elezione degli organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo al superamento dei parametri previsti o al verificarsi delle condizioni dettate dagli artt.30 e 31 Dlgs 117/17 e successive modificazioni: il Revisore legale dei conti e l'Organo di controllo anche monocratico.

Art. 8 - L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo ed eventuale Bilancio sociale come da Art. 14 Dlgs 117/2017. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e, qualora necessario e/o ritenuto opportuno, del Revisore legale dei Conti e dell'Organo di controllo (ivi inclusa la designazione del Presidente);
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;



- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio per motivi d'urgenza;
- fissa l'ammontare della quota associativa annuale a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, rispettivamente, ai sensi e nel rispetto dell'art.42-bis Codice Civile e dell'art.9 Dlgs 117/2017;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri oppure dal Revisore dei conti. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Bergamo.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tale circostanza, se i consiglieri o il presidente non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa (fax mail e sms), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto e può avere fino a 2 deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti e delibere sui fondi e accantonamenti occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Mer', is located at the bottom left of the page.

Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Art. 10 - Il Presidente

Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'eventuale Comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e, se richiesto ai sensi di legge, del bilancio sociale, da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 11 - Il vice Presidente

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente; in tal caso la di lui firma fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 - Il segretario del Consiglio Direttivo

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del libro degli aderenti alla Associazione.

Art. 13 - Libri della Associazione

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. D. Me', written in a cursive style.

prima che in seconda convocazione. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 20 del presente Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente alla Associazione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere invece cessato. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione alla Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo, e, se richiesto ai sensi di legge, del bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri, di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione a mezzo del Presidente, anche a estranei al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Revisore legale dei conti. La convocazione è fatta via email e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari, previa espressa richiesta rivolta al Presidente, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al



L'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti nonché il libro degli aderenti alla Associazione e dei Volontari, nonché ogni altro libro sociale richiesto ai sensi del Dlgs 117/2017.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, i bilanci richiesti dal presente statuto e dalla vigente normativa, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 15 - Il Revisore dei Conti e l'Organo di controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge al ricorrere dei presupposti pro tempore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

C) Revisione legale dei conti


Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - Il Comitato Scientifico

La scelta dei componenti il Comitato Scientifico e la possibilità di avvalersi di Consulenti esterni all'Associazione, sono rimesse alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina i membri del Comitato e ogni tre anni tra i suoi componenti un Direttore Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da professionisti con esperienza nella ricerca, nella formazione, nell'assistenza nel campo culturale, scientifico, sociale e sanitario. Il Comitato



Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di 15 membri ed è presieduto da un Direttore scientifico che ne è membro. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo nell'ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell'Ente. Ha un Regolamento stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Bilancio Consuntivo e preventivo

Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Si rinvia al d.lgs. 117/2017 per quanto ivi non disposto.

Art. 18 - Bilancio sociale

Al superamento dei parametri previsti e secondo le modalità stabilite dall'Art.14 Dlgs 117/2017 e successivi, l'Associazione provvede, attraverso l'Assemblea, all'approvazione del Bilancio sociale con eventuale valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 19 - Avanzi di gestione

In ottemperanza all'Art.8 Dlgs 117/2017 all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 - Modifiche statutarie

Eventuali modifiche dello Statuto possono venire proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci Effettivi e, inserite nell'O.d.G. dell'Assemblea. Le relative deliberazioni sono approvate con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve eventuali previsioni inderogabili di Legge, in ordine a quorum più elevati. Per le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, anche ai sensi dell'art. 42-bis c.c., ed in ogni altro caso di Legge, che possono interessare l'ente, occorre il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri.

Art. 21 - Scioglimento

L'estinzione o lo scioglimento dell'Ente è normato dall'art.49 Dlgs 117/2017, può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato in Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento l'Assemblea avrà facoltà di devolvere il patrimonio ad un ente del Terzo settore scelto tra quelli che hanno finalità



istituzionali in campo sociale nell'assistenza di persone fragili con applicazione di Terapie non farmacologiche.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione, in ottemperanza all'Art.9 Dlgs 117/2017 ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo settore con fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge e sentito l'organismo di controllo.

Art. 22 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Bergamo.

Art. 23 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento al Codice civile capo III arte. 36-42.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom of the page.

